

- potrà essere ritenuta responsabile di incidenti di qualsiasi natura occorsi presso il Cliente.
- 19.2 Il Cliente si impegna a comunicare al distributore locale eventuali situazioni di pericolo o necessità di manutenzione riscontrate sugli impianti a monte del Punto di Consegna.
- 19.3 Il Cliente è responsabile per difetto di manutenzione o incuria sugli impianti che possono compromettere la sicurezza a valle del Punto di Consegna; l'inosservanza di detto impiego darà facoltà a AMBROSINO Srl di sospendere la somministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 delle presenti condizioni di contratto nonché di esperire ogni azione ulteriore a salvaguardia degli interessi della medesima.

#### Articolo 20 – Divieto di cessione

- 20.1 Il gas naturale è fornito per gli usi indicati nella richiesta di somministrazione; è vietata la cessione del contratto nonché la rivendita a terzi del gas somministrato da AMBROSINO Srl; è facoltà di AMBROSINO Srl sospendere la somministrazione ai sensi e per gli effetti del precedente art. 9 nel caso in cui si riscontrassero utilizzi diversi del gas naturale da quelli dichiarati.

#### Articolo 21 – Manomissione sigilli

- 21.1 Tutti i misuratori sono dotati di appositi sigilli di garanzia apposti dal distributore locale e rimangono di proprietà dello stesso.
- 21.2 Il Cliente ha l'onere di accettare che il misuratore sia sigillato e mantenuto tale ed ha l'obbligo di comunicare ogni necessità manutentiva dello stesso.
- 21.3 La manomissione dei sigilli o qualunque altra infrazione che possa turbare il buon funzionamento del misuratore nonché qualsivoglia altro artificio che possa comportare prelievi fraudolenti danno luogo a conguagli per i consumi non misurati determinati, con opportuna stima, nonché sospensione della somministrazione, addebiti di spese ed azioni giudiziarie nei confronti del Cliente secondo quanto previsto dall'art. 9 punto 9.3 delle presenti condizioni generali.
- 21.4 Gli incaricati di AMBROSINO Srl e/o del distributore locale avranno diritto di accedere in qualunque momento ai misuratori per verificarne lo stato.

#### Articolo 22 – Guasto del misuratore

- 22.1 In caso di guasto o di blocco del misuratore il Cliente comunicherà immediatamente il problema ad AMBROSINO Srl che provvederà attraverso il distributore locale alla sostituzione dello stesso ed ai conguagli secondo quanto previsto dall'art. 6 delle presenti condizioni generali.

#### Articolo 23 – Variazioni e dichiarazioni

- 23.1 Il Cliente ha l'obbligo di comunicare sollecitamente le variazioni di resi-

denza, le modifiche di uso delle forniture e le altre situazioni che comportino una diversa applicazione delle tariffe e/o imposte; nel caso in cui ciò non avvenga AMBROSINO Srl potrà sospendere la somministrazione ai sensi dell'art. 9 delle presenti condizioni generali o apportare le modifiche contrattuali di cui è venuto a conoscenza chiedendo nel caso la presentazione di documentazione integrativa.

- 23.2 Nel caso in cui il Cliente è un condominio è fatto obbligo da parte dell'amministratore dello stesso la comunicazione a AMBROSINO Srl di eventuali variazioni intervenute per la sua carica o eventualmente il subentro da parte di altro amministratore di cui fornirà le generalità in maniera completa.

- 23.3 Il Cliente che sottoscrive un contratto di somministrazione non essendo il proprietario dell'immobile cui è destinata la fornitura sottoscrive sotto la propria responsabilità l'assenso del proprietario all'attivazione della fornitura stessa.

#### Articolo 24 – Comunicazioni

- 24.1 Ogni comunicazione tra le parti inerenti il contratto di somministrazione dovrà essere effettuata per iscritto.

#### Articolo 25 – Limitazioni di responsabilità

- 25.1 In merito all'attività di allacciamento, installazione e attivazione svolta dal distributore locale, AMBROSINO Srl, quale società autorizzata solo alla vendita del gas, si limita ad acquisire le dichiarazioni e le certificazioni di competenza del distributore locale e non assume alcuna responsabilità in relazioni agli impianti sia a monte che a valle del Punto di Consegna e alle attività di competenza del distributore locale e/o del Cliente.
- 25.2 Nessun indennizzo, risarcimento, riduzione del corrispettivo o altra pretesa a qualsivoglia titolo avanzati dal Cliente nei confronti di AMBROSINO Srl per i casi in cui si verificano delle interruzioni o delle variazioni di pressione nell'erogazione del gas naturale dipendenti da casi fortuiti o forza maggiore o da problemi sulla rete di distribuzione nazionale ovvero sulla rete del distributore locale; in tali casi l'interruzione o la mancata erogazione del servizio non potrà costituire da parte del Cliente risoluzione del contratto ne tantomeno essere imposto a AMBROSINO Srl di provvedere al trasporto di gas naturale in qualsiasi modo al Punto di Consegna.

#### Articolo 26 – Elezione di domicilio e foro competente

- 26.1 Il Cliente elegge il domicilio a tutti gli effetti all'indirizzo in cui viene fornito il servizio di erogazione del gas naturale.
- 26.2 Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.



Via Arenella, 7 - I-80077 Ischia (NA)  
Tel. +39 081989640 - Fax +39 081903949  
ambrosino@ischiaonline.it  
C.F. e P. IVA 03352230639



www.ambrosinometano.it

## CONTRATTO DI FORNITURA GAS

Contratto n°	/
Data	
Data decorrenza :	

#### Uati anagrafici del Cliente

Cognome e nome / Ragione sociale		Partita I.V.A.		Codice fiscale	
Indirizzo Residenza / Sede legale		Comune		C.A.P.	Telefono
Cognome e nome Rappresentante legale (solo se società)		Luogo di nascita		Data di nascita	Codice fiscale

#### Ubicazione della fornitura

Indirizzo	Is.	sc.	piano	int.	CAP	Comune	Prov.
-----------	-----	-----	-------	------	-----	--------	-------

#### Spedizione fatture (se diverso da fornitura)

Indirizzo	Is.	sc.	piano	int.	CAP	Comune	Prov.
-----------	-----	-----	-------	------	-----	--------	-------

#### Dati contrattuali :

Causale contratto	Categoria Utenza	Uso	Utilizzo	Apparecchi utilizzatori	Consumo annuo presunto (mc)	Potenzialità impianto (Kw)
Tariffa				Sconto in %	Assogg. IVA	Assogg. Imposta consumo

#### costi contrattuali:

Anticipo fornitura	Spese amministrative	Contributo allacciamento	Totale costi contrattuali
I.V.A.			
Totale da versare sulla prima fattura di consumo			

#### Modalità di pagamento

c/c postale	Addebito diretto su c/c (RID)	Altra modalità :
[ ]	[ ]	[ ]

#### Note contrattuali :


Al sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.c. il Cliente dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole delle "condizioni di fornitura", allegate al presente contratto, di seguito richiamate e riassunte : 3 (deposito cauzionale), 6 (modalità di pagamento della bolletta, 10 (interruzione della fornitura), 11 (sospensione della fornitura e risoluzione del contratto) e 15 (note generali).

tipo documento	rilasciato da:	Timbro e firma del cliente:
il	numero	

#### Dati relativi al Punto di Riconsegna

PdR	Matricola Misuratore	Matricola Correttore di Volumi	Letture misuratore	Letture correttore	Data
Codice REMI	Distributore	Recapito telefonico del distributore	Codice cliente		

#### Note per amministrazione


(Luogo e Data)

(Timbro e firma del cliente)

#### IL CLIENTE APPROVA SPECIFICAMENTE AI SENSI DELL'ART. 1341 C.C. LE SEGUENTI CLAUSOLE:

- 2 (Distributore e inizio somministrazione); 3 (Lettura dei misuratori); 4 (Mancata lettura del gruppo di misura); 5 (Periodicità di fatturazione dei consumi); 6 (Modalità di calcolo dei consumi); 7 (Tempi e modalità di pagamento della bolletta); 8 (Interessi di mora); 9 (Modalità e tempi di sospensione della fornitura); 10 (Rateizzazione del pagamento dei corrispettivi); 11 (Garanzie applicabili); 12 (Condizioni per il deposito cauzionale); 13 (Ammontare del deposito cauzionale); 16 (Oneri fiscali); 17 (Recesso); 26 (Elezione di domicilio e Foro competente).

(Luogo e Data)

(Timbro e firma del cliente)

#### cod. CAUSALE CONTRATTO

- 01 colloca + attivazione fornitura  
02 attivazione fornitura  
03 voltura senza appuntamento  
04 voltura per successione  
99 switch

#### cod. CATEGORIA UTENZA

- 01 domestico  
02 artigianale  
03 terziario  
04 industriale  
05 uso tecnologico

#### cod. USO

- 01 cucina  
02 acqua calda  
03 cucina + acqua calda  
07 riscaldamento autonomo  
09 riscaldamento autonomo + acqua calda  
10 cucina + acqua calda + riscaldamento autonomo  
13 riscaldamento centralizzato  
15 riscaldamento centralizzato + acqua calda  
99 altro

#### cod. UTILIZZO

- 01 civile  
02 industriale

#### cod. APPARECCHI UTILIZZATORI

- 01 cucina  
02 cucina + forno gas  
03 cucina industriale  
10 scaldacqua gas 10 lt/m  
11 scaldacqua gas 16 lt/m  
12 scaldacqua gas accumulo  
20 caldaia solo riscaldamento  
21 caldaia riscaldamento + acqua calda  
30 caldaia riscaldamento centralizzato  
40 apparecchi ad uso tecnologico  
99 altri apparecchi

## Condizioni Generali

### Articolo 1 - Oggetto

- 1.1 AMBROSINO Srl nella sua qualità di Società autorizzata alla vendita di gas naturale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 164/2000, somministrerà al Cliente i quantitativi di gas naturale necessari al soddisfacimento del proprio fabbisogno al punto di consegna ove AMBROSINO Srl si identifica, ad ogni effetto, con il limite tra la proprietà pubblica e privata, intendendo per private anche le colonne montanti fissate alle facciate degli edifici prospicienti il suolo pubblico (di seguito "Punto di Consegna")
- 1.2 Il gas naturale verrà somministrato alla pressione e per gli usi indicato nelle Condizioni Particolari di contratto, nelle quali verrà altresì specificato la classe ed il tipo di contatore di cui è dotato il Cliente.
- 1.3 La somministrazione avverrà nel rispetto dei livelli commerciali stabiliti dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito "AEEG").

### Articolo 2 – Distributore e Inizio della somministrazione

- 2.1 Il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza ex art. 1705 C.C. a AMBROSINO Srl affinché questa stipuli in nome proprio e per conto del Cliente il contratto per il servizio di distribuzione di gas naturale con il distributore locale.
- 2.2 Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione nel fornire nonché sottoscrivere tutti i documenti utili per il raggiungimento dello scopo di cui al punto 2.1.
- 2.3 La somministrazione di gas naturale avrà inizio entro 10 giorni lavorativi, se il cliente dispone di un contatore fino alla classe G25, ovvero 15 giorni lavorativi se il Cliente dispone di un contatore a partire dalla classe G40, a condizione che :
  - a. Il Cliente abbia presentato tutti gli atti e i documenti necessari per la stipula del contratto.
  - b. Esista già un adeguato allacciamento alla rete di distribuzione locale
- 2.4 Ove il Punto di Consegna non sia allacciato alla rete di distribuzione locale i termini di cui al punto 2.3 decorreranno dal momento di ultimazione dell'allacciamento nonché dal rilascio delle idonee autorizzazioni ed accertamenti.
- 2.5 Nel caso in cui il Cliente abbia in essere un contratto di somministrazione con un altro fornitore i termini di cui all'art.2.3 sono sostituiti con quelli previsti in materia di Codice di Rete del Distributore per le procedure di subentro.

### Articolo 3 - Lettura del gruppo di misura

- 3.1 Gli esercenti sono tenuti ad inviare presso il cliente un operatore con l'incarico di eseguire la lettura del gruppo di misura:
  - a. almeno una volta l'anno, per i clienti con consumi fino a 500 mc/anno;
  - b. almeno una volta ogni sei mesi per i clienti con consumi superiori a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno;
  - c. almeno una volta al mese per i clienti con consumi superiori a 5000 mc/anno ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili.
- 3.2 In presenza di un gruppo di misura accessibile, ogni qualvolta sia inviato presso il cliente un operatore con l'incarico di eseguire la lettura del gruppo di misura, l'esito deve essere una lettura effettiva.
- 3.3 Gli esercenti, relativamente ai clienti di cui al comma 3.1, lettera a) e lettera b), mettono a disposizione una modalità di autolettura dei consumi. Nel caso in cui non sia resa disponibile una modalità di autolettura, gli esercenti sono tenuti, relativamente ai clienti di cui al precedente comma 3.1, lettera a), ad inviare un operatore con l'incarico di eseguire la lettura del gruppo di misura almeno ogni sei mesi e, relativamente ai clienti di cui all'articolo 3, comma 3.1, lettera b), almeno ogni quattro mesi.
- 3.4 L'autolettura è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal cliente finale rispetto ai consumi storici del cliente stesso. L'autolettura, se comunicata all'esercente nel periodo indicato in bolletta, è valida ai fini della fatturazione a conguaglio.
- 3.5 Gli esercenti comunicano la eventuale non validità dell'autolettura effettuata dal cliente. Per gli esercenti che dispongono di un sistema automatico di autolettura è sufficiente la comunicazione di non validità dell'autolettura fornita dal sistema stesso.
- 3.6 Per i nuovi clienti di cui al precedente comma 3.1, lettere a) e b), gli esercenti, trascorsi tre mesi dalla data di stipulazione del contratto di vendita, sono tenuti ad inviare un operatore con l'incarico di eseguire la lettura del gruppo di misura oppure ad inviare una comunicazione, invitando il nuovo cliente ad utilizzare l'autolettura.

### Articolo 4 - Mancata lettura del gruppo di misura

- 4.1 In caso di mancata lettura di un gruppo di misura entro i limiti stabiliti all'articolo 3, commi 3.1 e 3.3, l'esercente è tenuto a fornire, nella prima bolletta emessa, informazione al cliente sulle cause che hanno impedito la lettura.
- 4.2 In caso di mancata lettura di un gruppo accessibile, entro i limiti stabiliti

all'articolo 3, commi 3.1 e 3.3, l'esercente fattura al cliente, nelle bollette di acconto successive alla mancata lettura, importi ridotti del 10% di ogni bolletta emessa. Nello stesso caso, qualora il successivo conguaglio sia a debito del cliente questo è diminuito, a titolo di indennizzo, di dieci punti percentuali per ogni lettura non effettuata.

### Articolo 5 - Periodicità di fatturazione dei consumi

- 5.1 La periodicità di fatturazione viene stabilita dagli esercenti tenendo conto dei consumi annui attribuibili al cliente:
  - a. per i clienti con consumi fino a 500 mc/anno, la periodicità di fatturazione è almeno quadrimestrale;
  - b. per i clienti con consumi superiori a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno, la periodicità di fatturazione è almeno trimestrale;
  - c. per i clienti con consumi superiori a 5000 mc/anno, la periodicità di fatturazione è almeno mensile ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili.
- 5.2 I clienti di cui all'articolo 3, comma 3.1 lettera a) devono ricevere ogni anno almeno una bolletta di conguaglio. I clienti di cui al comma 3.1, lettera b), devono ricevere ogni sei mesi almeno una bolletta di conguaglio. I clienti di cui al comma 3.1, lettera c), devono ricevere solo bollette calcolate su consumi effettivi.

### Articolo 6 - Modalità di calcolo dei consumi

- 6.1 Fra una lettura o autolettura e quella successiva la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati dall'esercente sulla base dei consumi storici del cliente.
- 6.2 Per i clienti nuovi, la prima fatturazione stimata o in acconto si effettua sulla base dei consumi che l'esercente ritiene possano essere attribuiti al cliente in relazione a quanto dichiarato dal cliente stesso al momento della richiesta di allacciamento alla rete di distribuzione, di subentro o di volta in ordine alla destinazione d'uso del gas, al numero ed al tipo di apparecchiature alimentate a gas di cui dispone il cliente.
- 6.3 L'esercente rende note ai propri clienti le modalità di calcolo dei consumi presunti per la fatturazione stimata o in acconto. Tali modalità devono ridurre al minimo lo scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati. Le variazioni delle tariffe devono essere applicate sulle bollette emesse dopo la data di decorrenza indicata nel provvedimento di variazione, limitatamente ai consumi attribuibili al periodo successivo a detta data.
- 6.5 L'attribuzione dei consumi avviene su base giornaliera considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.
- 6.6 In presenza di errori nella fatturazione a danno del cliente, l'accredito della somma non dovuta viene effettuato nei tempi fissati dall'articolo 11, comma 11.2, della deliberazione 2 marzo 2000, n. 47/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 90 del 17 aprile 2000.

### Articolo 7 - Tempi e modalità di pagamento della bolletta

- 7.1 Il termine di scadenza per il pagamento non può essere inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della bolletta.
- 7.2 Il pagamento della bolletta, se avviene entro i termini di scadenza presso i soggetti e con le modalità indicate dall'esercente, libera immediatamente il cliente dai suoi obblighi. Eventuali ritardi nella comunicazione dell'avvenuto pagamento all'esercente da parte del soggetto autorizzato alla riscossione non possono essere imputati al cliente.
- 7.3 L'esercente offre al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta accessibile nel territorio di ciascuna provincia servita.

### Articolo 8 - Interessi di mora in caso di ritardato o mancato pagamento

- 8.1 Il cliente paga la bolletta entro il termine in essa indicato. Qualora il cliente non rispetti tale termine, l'esercente può richiedere al cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento, così come definito ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (di seguito: tasso ufficiale di riferimento) aumentato di 3,5 punti percentuali.
- 8.2 Il cliente buon pagatore è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni di ritardo.
- 8.3 L'esercente può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della bolletta. Non è ammessa la richiesta di risarcimento di ulteriori danni.

### Articolo 9 - Modalità e tempi di sospensione della fornitura

- 9.1 L'esercente, in caso di mora del cliente, invia a quest'ultimo una comunicazione a mezzo di lettera raccomandata semplice indicante il termine ultimo entro cui il cliente deve provvedere al pagamento della bolletta insoluta, le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento all'eser-

cente, i tempi entro i quali, in costanza di mora, la fornitura di gas può essere sospesa, nonché i costi delle eventuali operazioni di sospensione e di riattivazione della fornitura. Detta comunicazione ha valore di costituzione in mora.

- 9.2 L'esercente non può sospendere la fornitura al cliente:
  - a. in assenza della comunicazione scritta di cui al precedente comma 9.1;
  - b. quando, pur essendo scaduto il termine per il pagamento della bolletta, il pagamento del corrispettivo sia effettuato e comunicato all'esercente nei termini e con le modalità indicate dall'esercente stesso, ma non sia stato ancora trasmesso a quest'ultimo per causa non imputabile al cliente;
  - c. in caso di mancato versamento di importi in misura inferiore od uguale all'ammontare del deposito cauzionale;
  - d. in caso di mancato pagamento di servizi od addebiti concernenti forniture diverse dalla vendita del gas, quando questa sia erogata da un esercente multiservizio;
  - e. durante i giorni indicati come festivi sul calendario comune, durante i giorni di venerdì e sabato ed i giorni che precedono i giorni festivi;
  - f. per fattispecie previste in modo non esplicito nel contratto di vendita;
  - g. per mancata sottoscrizione del contratto di vendita.
- 9.3 In deroga a quanto stabilito dal comma 9.2, lettera a), l'esercente può sospendere la fornitura anche senza preavviso a motivo di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto.
- 9.4 L'esercente, in caso di sospensione per morosità, può richiedere al cliente il pagamento del contributo di disattivazione e riattivazione della fornitura di gas, nel limite del costo sostenuto per tali operazioni.

### Articolo 10 - Rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita di gas

- 10.1 Il cliente è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato in bolletta. In deroga a tale previsione, il cliente, nei casi e con le modalità di cui al successivo comma 10.2, può pagare i corrispettivi dovuti per la fornitura di gas attraverso rate successive.
- 10.2 Il cliente, qualora rientri nelle categorie di cui al successivo comma 10.3, è informato nella bolletta relativa al pagamento rateizzabile della possibilità di ottenere una rateizzazione dei corrispettivi dovuti e delle relative modalità.
- 10.3 L'esercente è tenuto ad offrire la rateizzazione:
  - a. per i clienti con consumi fino a 5000 mc/anno, qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio;
  - b. per tutti i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura;
  - c. per i clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio.
- 10.4 La rateizzazione non è offerta per corrispettivi inferiori a 50,00 euro.
- 10.5 Il cliente che intende avvalersi della rateizzazione ne dà comunicazione all'esercente entro il termine fissato per il pagamento della bolletta, a pena di decadenza.
- 10.6 Salvo diverso accordo tra le parti, il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate di ammontare costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due.
- 10.7 Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento.

### Articolo 11 - Garanzie applicabili a tutti i clienti

- 11.1 L'esercente può richiedere al cliente, all'atto della stipulazione del contratto di vendita, il versamento di un deposito cauzionale o la prestazione di equivalente garanzia. Sono considerate forme di garanzia equivalenti al deposito cauzionale altri strumenti che assicurino l'esercente circa l'esatto adempimento da parte del cliente.
- 11.2 L'esercente non può richiedere al cliente alcuna somma a titolo di anticipo sui consumi.

### Articolo 12 - Condizioni per il deposito cauzionale

- 12.1 Il deposito cauzionale deve essere restituito non oltre 30 (trenta) giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di vendita, maggiorato degli interessi legali.
- 12.2. Al cliente non può essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato, ovvero a quello di un'equivalente forma di garanzia. In tal caso, l'esercente può trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva.
- 12.3 Al momento della cessazione degli effetti del contratto di vendita, per ot-

tenere la restituzione del deposito cauzionale, l'esercente non può richiedere al cliente di presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento.

### Articolo 13 - Ammontare del deposito cauzionale

- 13.1 Il valore massimo del deposito cauzionale è così determinato:
  - a. per i clienti con consumo fino a 500 mc/anno, l'ammontare del deposito non può superare il valore di 25,00 euro;
  - b. per i clienti con consumo superiore a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno, l'ammontare del deposito non può superare il valore di 77,00 euro;
  - c. per i clienti con consumo superiore a 5000 mc/anno l'ammontare del deposito non può superare il valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente. Gli importi relativi ai consumi vanno considerati al netto delle imposte.

### Articolo 14 - Domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito come forma di garanzia

- 14.1 La domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito della bolletta, qualora compresa tra le modalità di pagamento della bolletta indicate dall'esercente, è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale per i clienti con consumi fino a 5000 mc/anno.

### Articolo 15 - Modalità e procedure di reclamo

- 15.1 L'esercente rende disponibile al cliente finale un modulo prestampato recante modalità e procedure da seguire per l'inoltro del reclamo. Il modulo è consegnato dall'esercente al cliente all'atto della stipulazione del contratto di vendita e ogniqualvolta il cliente ne faccia richiesta. Il modulo riporta indicazioni sulle modalità di inoltro, nonché sulle procedure di ricevimento e di riscontro del reclamo adottate dall'esercente.
- 15.2 Il cliente può inoltrare reclamo con ogni altro mezzo utile alla comunicazione con l'esercente, che consenta di accertare la data del ricevimento.
- 15.3 Le modalità e le procedure di reclamo definite dall'esercente devono tenere conto delle speciali esigenze di clienti anziani o disabili.

### Articolo 16 – Oneri fiscali

- 16.1 Ai sensi del D.P.R. 633 del 26/10/1972 e del D.P.R. 131 del 26/04/1996 le prestazioni di cui al presente contratto sono effettuate nell'esercizio d'impresa e sono quindi9 assoggettate e Iva; sono a carico del Cliente le imposte sui consumi di gas naturale e l' eventuale addizionale regionale. Le aliquote e gli importi relativi alle suddette imposte attualmente applicate sono indicate in allegato alle Condizioni Particolari di contratto
- 16.2 Altre tasse o imposte introdotte successivamente in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti saranno a carico del Cliente o di AMBROSINO Srl, ovvero di entrambe secondo quanto disposto dalle normative di legge.
- 16.3 Il Cliente, ai fini dell'applicazione della normativa fiscale assume, in via esclusiva, ogni responsabilità relativamente alle dichiarazioni e/o omissioni dallo stesso effettuate.

### Articolo 17 - Recesso

- 17.1 AMBROSINO Srl potrà recedere il contratto mediante comunicazione scritta e in ogni caso con preavviso pari a mesi 6 (sei).
- 17.2 Qualora ci sia obbligo di legge di prevedere un diritto di recesso in favore del Cliente, quest' ultimo potrà esercitare tale diritto mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata da inviarsi con preavviso massimo consentito dal medesimo obbligo di legge. Attualmente la Delibera 144/07 dell'AEEG prevede che il recesso potrà essere esercitato nel caso in cui il Cliente finale domestico eserciti la volontà di cessare la fornitura (preavviso di mesi 1 "uno"); nel caso di Cliente finale non domestico con consumi annui superiori a 200.000 Mc/anno (preavviso di mesi 3 "tre").
- 17.3 Sia nel caso di recesso da parte di AMBROSINO Srl che nel caso di recesso da parte del Cliente con preavviso di mesi 3 "tre" a decorrere dal primo mese successivo a quello di ricevimento del preavviso stesso, ove consentito dalla normativa, saranno posti a carico del Cliente eventuali corrispettivi previsti da terzi in seguito all'esercizio della facoltà.

### Articolo 18 - Reclami

- 18.1 Eventuali reclami potranno essere effettuati utilizzando il modulo e le procedure indicate nell'apposito allegato.

### Articolo 19 – Pericolosità delle somministrazioni

- 19.1 Il Cliente è consapevole che il gas naturale può essere pericoloso qualora non siano usate le opportune cautele che egli stesso si impegna a conoscere ed applicare; in ogni caso il Cliente dovrà utilizzare apparecchi ed apparecchiature omologate rivolgendosi per gli interventi di manutenzione e controllo a personale abilitato a rispettare le norme previste dalla UNI CIG 7129 e successive modificazioni e integrazioni; in caso si avverta odore di gas non dovrà accendere luci o irradiare fonti di calore ma aprire le finestre e chiudere sia il rubinetto dell'impianto interno che quello a valle del Punto di Consegna; in ogni caso AMBROSINO Srl non